

1--- PREMESSA

Struttura Valle d'Aosta è una Società strumentale della Regione Valle d'Aosta, che ha il seguente oggetto sociale:

La Società ha per oggetto esclusivo la valorizzazione del proprio patrimonio, nonché di quello delle pubbliche amministrazioni che, anche indirettamente, detengono partecipazioni, di controllo e non, nel capitale della società stessa, A tal fine la società può effettuare:

- l'acquisizione, la costruzione, la gestione, l'amministrazione, la locazione, la vendita e la promozione di immobili, complessi immobiliari ed aree a destinazione civile, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e agricola;

- ai fini di cui sopra la Società potrà procedere a recupero ambientale, riconversione produttiva e utilizzazione economica, nonché manutenzione di aree e fabbricati, anche per conto terzi;

- l'erogazione di servizi funzionali alla valorizzazione del patrimonio;

- la gestione, l'amministrazione, la locazione di strutture e di aree a destinazione turistico alberghiera, ricettive extralberghiere, sportive e per fiere, convegni e manifestazioni in genere;

- la gestione delle infrastrutture e dei sistemi tecnologici, inclusa l'erogazione di servizi rivolti alle aziende insediate negli immobili di proprietà della Società o delle Pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nel capitale della Società stessa.

La Società potrà inoltre assumere partecipazioni in enti, società o imprese costituite o costituende aventi oggetto analogo e/o connesso al proprio, compiere operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, rilasciare e ricevere avalli, fidejussioni e garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi, nonché in genere, compiere ogni altra operazione connessa con l'oggetto sociale o, rispetto a questo, utile od opportuna.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali previste nell'oggetto sociale, nonché con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla vigente e futura legislazione.

Dal punto di vista dell'assetto organizzativo, Struttura Valle d'Aosta ha operato la scelta di dotarsi di un sistema articolato di responsabilità, incentrato su quattro Aree (Area Dir. Amministrativa, Area Dir. Tecnica, Area Appalti, Area Innovazione e Pèpinières), tutte rette da responsabili appartenenti alla categoria di Quadro, dotati di autonomia operativa e con referenza gerarchica al Coordinatore di Direzione (Dirigente), quest'ultimo responsabile sia della funzione di Coordinamento, sia della pianificazione societaria, oltre che, ovviamente, dell'applicazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione, anche alla luce delle funzioni di indirizzo e controllo proprie del Presidente e all'Amministratore Delegato.

2 - IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE: IL D. LGS. 231/01.

Dopo lunga gestazione internazionale, con D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 entra in vigore la normativa che introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità "amministrativa" degli enti, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

A) Il fondamento della responsabilità

La società risponde per "i reati" commessi "nel suo interesse" o "a suo vantaggio":

1) dalle persone che hanno la legale rappresentanza, amministratori, direttori della società, ovvero, laddove ci siano più sedi, della unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

2) dagli amministratori di fatto;

3) dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai n. 1) e 2).

In altre parole, ogni volta che la Procura della Repubblica acquisisce la notizia di reato ed iscrive nel registro degli indagati una persona -- ad es. l'amministratore di una società che ha pagato una tangente per aggiudicarsi l'appalto nell'interesse della società -- contemporaneamente iscrive in altro (specifico) registro anche la società "investigata" e procede all'accertamento degli illeciti (penale ed amministrativo) simultaneamente a carico di entrambi i soggetti inquisiti (quello fisico e quello giuridico).

Sia la "persona fisica" che la "società" dovranno nominare un difensore, e saranno loro garantiti gli stessi diritti e le stesse facoltà e si seguiranno le normali regole processuali penali nel corso dell'indagine preliminare, dell'udienza preliminare, durante il dibattimento in tribunale ed eventualmente nel processo d'appello.

In capo alla società grava dunque un titolo di responsabilità autonomo in qualità di soggetto che possiede un interesse o che ha tratto un vantaggio dalla commissione del reato ancorché esso necessiti di un reato-- presupposto posto in essere dai soggetti che vivono con la stessa un rapporto organico o dipendente.

Come può la società andare esonerata da responsabilità "amministrativa" per il fatto reato posto in essere dall'amministratore (anche di fatto) e/o dal dipendente?

La società (nell'interesse o a vantaggio della quale è stato realizzato il reato) che **non** ha adottato un proprio "modello di organizzazione e gestione" secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 **prima della commissione del fatto reato** non potrà mai andare esonerata da responsabilità. Opera in tali casi un regime di presunzione di colpevolezza "*iuris et de iure*", assoluta.

Essa potrà al più attenuare la propria responsabilità (e sarà ammessa al patteggiamento) solo adottando prima dell'apertura del dibattimento un idoneo modello di organizzazione e gestione in grado di prevenire la commissione di reati della specie di quello che si è realizzato, risarcendo integralmente il danno cagionato dal reato e mettendo a disposizione (per la confisca) il profitto realizzato dal reato.

La società non risponde invece se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, **prima della commissione del fatto**, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (il c.d. ODV);

c) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b);

d) le persone di cui all'art. 5 lett. a) (organi apicali) hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;

e) la commissione del reato (da parte dei soggetti di cui all'art. 5 lett. b) non è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

B) I modelli di organizzazione e di gestione

Il D.Lgs. 231/2001 non prevede specificamente come debba essere costituito un modello, si limita a prevedere che un modello efficace debba presentare i seguenti requisiti di minima:

(i) deve essere idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati tassativamente dallo stesso D.Lgs. 231/2001 (di ciò meglio *infra*);

(ii) deve individuare le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;

(iii) deve prevedere specifici protocolli diretti a programmare l'attività, la formazione e gli scopi della società in relazione alla prevenzione di specifici reati;

(iv) deve individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

(v) deve nominare un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

(vi) deve prevedere obblighi di informazione nei confronti di detto organismo, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

(vii) deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

C) Le sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi derivanti da reato in capo alla società si distinguono in:

a) sanzioni pecuniarie (art. 10) calcolate per quote aventi valore unitario da 258 € e 1.549 € ed irrogabili in numero minimo e massimo da 100 a 1000 (dunque una sanzione da 25.822,00 € a 1.549.871,00 €);

b) sanzioni interdittive (art. 13 e segg.) consistenti nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi . e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tali sanzioni interdittive si applicano ai soli reati per i quali sono previste e purché ne ricorrano le condizioni e, ricorrendone i presupposti, possono anche essere applicate a titolo cautelare, in corso di processo, oltre che a titolo definitivo.

c) confisca (art. 19) con la sentenza di condanna (e comunque per addivenire ad un patteggiamento della pena) il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (alla P.A. ad es. che si costituisce parte civile nei confronti della persona fisica e della società);

d) pubblicazione della sentenza (art. 18) che non importa necessariamente un significativo esborso economico, ma costituisce presupposto di un evidente impatto sull'immagine della società e vale quindi ad integrare di per sé una sanzione significativa.

e)confisca (art. 19) con la sentenza di condanna (e comunque per addivenire ad un patteggiamento della pena) il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (alla P.A. ad es. che si costituisce parte civile nei confronti della persona fisica e della società);

f)pubblicazione della sentenza (art. 18) che non importa necessariamente un significativo esborso economico, ma costituisce presupposto di un evidente impatto sull'immagine della società e vale quindi ad integrare di per sé una sanzione significativa.

Preme sottolineare, vistane la concreta rilevanza pratica, che le misure interdittive (e/o quelle alternative del commissariamento giudiziale che si applica laddove la interdizione comporti interruzione dell'attività dell'ente tale da provocare un grave pregiudizio alla collettività) possono essere evitate solo se la società prima della dichiarazione di apertura del dibattimento abbia:

- 1) risarcito integralmente il danno,
- 2) adottato ed attuato il proprio modello d'organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 3) messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato al fine della confisca.

Dette ultime tre condizioni debbono concorrere.

Le misure interdittive originariamente previste dal decreto sono state modificate (in genere prevalentemente inasprite) dall'art. 1, comma 9, dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 nelle ipotesi di commissione di taluni reati ritenuti di particolare gravità anche per un interesse sociale i quali sono dettagliatamente individuati nella Parte Speciale del presente Modello.

Sempre con riferimento alle misure interdittive è necessario precisare inoltre che, la citata Legge n. 3/2019 ha introdotto nell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 dopo il comma 5 il seguente comma 5 bis:

**MOG 231
PARTE GENERALE**

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e a per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.

Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 231/2001 apportata dall'art. 1, comma 9 della Legge 3/2019 le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, "fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 5" nel nuovo testo introdotto dalla richiamata legge, il quale espressamente recita:

5- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 (dell'art.25), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

e) misure cautelari (artt. 45 e seguenti.) Il decreto prevede poi un'applicazione di misure cautelari in presenza di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreti il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui è in atto il procedimento penale. L' articolo 1, comma 9, lettera c) della legge n. 3/2019 ha modificato la durata massima delle misure cautelari che non può superare un anno nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 51 del D. Lgs. 231/2001 (provvedimento di disposizione emesso prima della sentenza di condanna in primo grado) e un anno e quattro mesi nei casi di cui al comma 2 del medesimo decreto (provvedimento emesso dopo la sentenza di condanna in primo grado).

Cosa sono e quali sono i reati presupposto ?

Il legislatore ha limitato la responsabilità dell'Ente ad alcuni casi tipici che, in ossequio al principio di legalità (ed al suo corollario, la tassatività), non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.

Invero, pur disciplinando la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni», il legislatore ha



introdotto il principio di legalità (art. 2 d.lgs. 231/2001) in ragione del quale «l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto».

Ciò significa che le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti sono un "numero chiuso" che può essere ampliato (o modificato) solo per espressa volontà (positiva) del legislatore, che deve intervenire appositamente ampliando o restringendo o modificando le ipotesi di responsabilità previste dal D.Lgs. 231/2001.

Ogni altra forma di estensione, riduzione o comunque variazione dei canoni di responsabilità amministrativa dell'Ente non è ammissibile.

Successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, il legislatore è più volte intervenuto ad ampliare il novero delle ipotesi criminose per le quali l'ente può essere chiamato a rispondere in relazione all'interesse proprio o al vantaggio derivato dalla commissione del reato (c.d. fattispecie *sensibili*).

Dette ipotesi sono dettagliatamente elencate nella parte speciale del presente

Modello di organizzazione e gestione.

3---STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PRESENTE MODELLO

Il presente Modello è costituito da una **parte generale** e da una **parte speciale**.

La parte generale è composta da una parte introduttiva, concernente la società, le esigenze ex D.Lgs. 231/2001, la strutturazione del Modello, il Codice Etico (in appendice), le regole di formazione ed informazione con riferimento al Codice Etico ed al Modello, le regole di funzionamento dell'ODV, il sistema disciplinare, la modulistica.

La parte speciale illustra le fattispecie di reato sensibili ex d.lgs. 231/01, individua le conseguenti aree di rischio, introduce i protocolli e le procedure di prevenzione.

La parte generale, la parte speciale, le rispettive appendici ed i rispettivi allegati sono parte integrante del presente Modello di organizzazione e gestione.



4--- FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

4.1--- *IL CODICE ETICO E LA SUA DIFFUSIONE*

Il Codice Etico costituisce l'insieme dei principi etico-comportamentali che ispirano l'attività tutta di SVDA.

Il Codice Etico SVDA deve pertanto essere conosciuto da parte di tutte le funzioni aziendali (apicali e sottoposte, d'ora in avanti Destinatari), e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con SVDA stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti, fornitori, agenti, Pubbliche Amministrazioni, etc, d'ora in avanti Terzi).

A tal fine SVDA:

--- pubblica il Codice Etico sul sito internet di SVDA;

--- consegna il Codice Etico a tutti i Destinatari, che sottoscrivono per ricevuta l'apposito modulo;

--- mette a disposizione nella bacheca aziendale il Codice Etico;

--- informa tutti i Terzi circa l'avvenuta adozione del Codice Etico, del Modello di organizzazione e circa la nomina dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in Avanti ODV).

L'omessa diffusione del Codice Etico, comporta violazione del presente Modello di organizzazione e conseguente attivazione del sistema disciplinare.

4.2--- *FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DESTINATARI*

Tutti i Destinatari devono essere formati ed informati in merito al d.lgs. 231/01, all'adozione del conseguente Modello da parte di SVDA ed a tutto ciò che questo comporta; SVDA cura ed organizza la tenuta di corsi di formazione ed informazione ai Destinatari legati alla Società da un rapporto organico di lavoro subordinato o da un vincolo collaborativo continuativo, incaricando all'uopo personale esterno qualificato.

I Destinatari vanno formati al momento della loro assunzione o comunque entro sei mesi dalla stessa; ogni ventiquattro mesi, inoltre, occorre sottoporre tutti i Destinatari ai corsi di aggiornamento.

A tal fine si individuano quattro distinte modalità di tenuta



dei corsi, differenziate sulla base delle mansioni ricoperte dai Destinatari, ovvero: organi apicali, organi di controllo, dipendenti amministrativi e dipendenti operativi.

Corso di formazione agli organi apicali.

Destinatari del corso: gli amministratori, i direttori generali (e gli eventuali liquidatori in qualità di potenziali soggetti attivi dei reati ex d.lgs. 231/01).

Oggetto del corso :

--- dettagliata illustrazione del D.Lgs. 231/2001 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa dell'ente;

--- illustrazione dettagliata del codice etico;

--- analisi dettagliata delle singole fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il D.Lgs. 231/2001 e fattispecie di reato da esso richiamate (casistica);

--- analisi dettagliata delle specifiche aree di rischio - in relazione all'ente - di commissione dei reati suddetti;

--- analisi dettagliata dei protocolli di prevenzione previsti nel presente Modello;

--- analisi dettagliata della procedimentalizzazione prevista per l'applicazione concreta dei suddetti protocolli di prevenzione alle aree di rischio summenzionate;

--- descrizione dei rapporti tra organi dirigenziali e organismo di vigilanza;

--- illustrazione dei canali di segnalazione delle eventuali anomalie e/o violazioni del Modello all'ODV., con particolare riferimento all'obbligo gravante sui destinatari di segnalare all'ODV. stesso ogni violazione riscontrata;

--- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo agli organi dirigenziali in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;



Corso di formazione agli organi di controllo.

Destinatari del corso : i Sindaci (in qualità di soggetti investiti di poteri di vigilanza).

Oggetto del corso:

--- dettagliata illustrazione del d. lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa della Società;

--- illustrazione dettagliata del codice etico;

--- analisi dettagliata delle singole fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il d.lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate in ambito di reati societari oggetto di verifica da parte del Collegio Sindacale (casistica);

--- analisi dettagliata delle aree di rischio di commissione dei reati suddetti;

--- analisi dettagliata dei protocolli di prevenzione previsti nel presente Modello per i reati suddetti;

--- analisi dettagliata della procedimentalizzazione prevista per l'applicazione concreta dei suddetti protocolli di prevenzione alle aree di rischio summenzionate;

--- descrizione dei rapporti tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza;

--- illustrazione dei canali di segnalazione delle eventuali anomalie e/o violazioni del Modello all'OdV, con particolare riferimento all'obbligo gravante sui destinatari di segnalare all'OdV stesso ogni violazione riscontrata;

--- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo agli organi di controllo in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello.

Corso di formazione ai dipendenti amministrativi.

Destinatari del corso : i dipendenti che rivestono mansioni amministrative e/o impiegatizie (in qualità di potenziali soggetti attivi dei reati ex d. lgs. 231/01).

Oggetto del corso :

--- dettagliata illustrazione del d. lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa della Società;



--- illustrazione dettagliata del codice etico;

--- analisi dettagliata delle singole fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il d. lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate (casistica);

--- analisi dettagliata delle aree di rischio di commissione dei reati suddetti;

--- analisi dettagliata dei protocolli di prevenzione previsti nel presente Modello;

--- analisi dettagliata della procedimentalizzazione prevista per l'applicazione concreta dei suddetti protocolli di prevenzione alle aree di rischio summenzionate;

--- descrizione dei rapporti tra dipendenti amministrativi e organismo di vigilanza, con particolare riferimento all'obbligo di riferire all'OdV. eventuali anomalie riscontrate negli ordini loro impartiti dagli organi apicali;

--- illustrazione dei canali di segnalazione delle eventuali anomalie e/o violazioni del Modello all'OdV, con particolare riferimento all'obbligo gravante sui destinatari di segnalare all'OdV stesso ogni violazione riscontrata;

--- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo ai dipendenti amministrativi in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;

Corso di formazione ai dipendenti operativi

Destinatari del corso : i dipendenti che rivestono mansioni operative svolgendo i servizi presso i clienti/committenti (in qualità di potenziali soggetti attivi dei reati ex d. lgs. 231/01).

Oggetto del corso :

--- dettagliata illustrazione del d. lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa della Società;

--- illustrazione dettagliata del codice etico;

--- analisi dettagliata delle singole fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il d.lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate (casistica);

--- analisi dettagliata delle aree di rischio - inerenti le mansioni dei dipendenti operativi - di commissione dei reati suddetti;

--- analisi dettagliata dei protocolli di prevenzione - inerenti le mansioni dei dipendenti operativi - previsti nel presente Modello;

--- analisi dettagliata della procedimentalizzazione prevista per l'applicazione concreta dei suddetti protocolli di prevenzione - inerenti le mansioni dei dipendenti operativi - alle aree di rischio summenzionate;

--- descrizione dei rapporti tra dipendenti operativi e organismo di vigilanza, con particolare riferimento all'obbligo di riferire all'OdV eventuali anomalie riscontrate negli ordini loro impartiti dagli organi apicali e/o dipendenti amministrativi;

--- illustrazione dei canali di segnalazione delle eventuali anomalie e/o violazioni del Modello all'OdV, con particolare riferimento all'obbligo gravante sui destinatari di segnalare all'OdV stesso ogni violazione riscontrata;

--- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo ai dipendenti operativi in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel
Modello;

Terminata la fase espositiva, tutti i destinatari del corso sono tenuti a sottoporsi a test nominativo di verifica di apprendimento , composto da quesiti a risposta alternativa sugli argomenti esposti; una percentuale di errore superiore al 50% impegna il verificato ad una successiva formazione, non valevole come aggiornamento obbligatorio.

Al termine di ogni lezione tutti i partecipanti sono tenuti a firmare un foglio presenze.

L'omessa organizzazione e/o partecipazione ai corsi di formazione ed informazione, comporta violazione del presente Modello di organizzazione e conseguente attivazione del sistema disciplinare.

All'atto della contrattualizzazione dei rapporti con i terzi, SVDA deve dare corso a quanto previsto nel presente Modello Organizzativo e specificamente con riferimento alla diffusione del Codice Etico: eventuali violazioni del Codice Etico da parte dei terzi contraenti determinano la risoluzione del rapporto contrattuale per fatto e colpa dell'autore della violazione e facoltizzano la Società a richiedere i danni ed i maggiori danni conseguenti.

Il terzo contraente deve altresì ricevere l'estratto del sistema disciplinare a lui riferibile, accettando, a mezzo dell'apposita modulistica allegata alla parte generale del presente Modello Organizzativo, di impegnarsi a rispettare il Codice Etico, al Modello Organizzativo ed al Sistema Disciplinare.

Tale accettazione può essere espressa a mezzo della sottoscrizione dell'apposita modulistica ovvero a mezzo di inserimento di apposita clausola nel contratto.

La violazione del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo da parte del consulente comportano la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'autore della violazione con effetto dal momento dell'accertamento e facoltizzano la Società a richiedere i danni ed i maggiori danni conseguenti .